

ALLEGATO "A" ALL'ATTO N. 13.465 DI RACCOLTA

CLUB ALPINO ITALIANO

SEZIONE DI RIMINI

"Vladimiro Volpones"

STATUTO



1861 > 2011 >>
150° anniversario Unità d'Italia

Titolo I - DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA, SCIoglIMENTO-

Art. 1 - E' costituita con sede in Rimini un'Associazione denominata **"Club Alpino Italiano - Sezione di Rimini Vladimiro Volpones"** con sigla **"C.A.I. - Sezione di Rimini"**, qui di seguito denominata "Sezione", fondata nel 1959.

Essa ha durata illimitata.

1-I Lo stemma ufficiale della Sezione è lo stemma ufficiale del Club Alpino Italiano, integrato dalla dicitura "Club Alpino Italiano - Sezione di Rimini" e da altre diciture che il Consiglio Direttivo riterrà opportuno apporre. Non sono ammessi altri stemmi. Lo stemma ufficiale potrà essere usato da terzi solo con autorizzazione scritta del Consiglio Direttivo della Sezione.

1-II - La Sezione è struttura periferica del Club Alpino Italiano, di cui fa parte a tutti gli effetti, ed è soggetto di diritto privato.

1-III I membri della Sezione sono di diritto membri del C.A.I.

1-IV In caso di scioglimento della Sezione la liquidazione deve farsi sotto il controllo del Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti del Club Alpino Italiano.

1-V Le attività patrimoniali nette, risultanti dalla liquidazione, sono assunte in consegna e amministrare per non più di tre anni dal CDR e dopo tale periodo restano acquisite al patrimonio del GR interessato.

Titolo II - SCOPI -

Art. 2 - La Sezione ha per scopo di provvedere, nell'ambito delle norme statutarie e regolamentari nonchè delle deliberazioni adottate dall'Assemblea dei Delegati:

2-I alla realizzazione, alla manutenzione ed alla gestione di rifugi alpini e bivacchi;

2-II al tracciamento, alla realizzazione ed alla manutenzione di sentieri, opere alpine ed attrezzature alpinistiche;

2-III alla diffusione della frequentazione della montagna e alla organizzazione di iniziative alpinistiche, sci alpinistiche, escursionistiche e speleologiche;

2-IV all'organizzazione ed alla gestione di corsi di addestramento per le attività alpinistiche e scialpinistiche, escursionistiche, speleologiche e naturalistiche;

2-V all'organizzazione di idonee iniziative tecniche per la vigilanza e la prevenzione degli infortuni nell'esercizio delle attività alpinistiche, escursionistiche e speleologiche, per il soccorso degli infortunati e dei pericolanti e per il recupero dei caduti, di concerto con la delegazione del C.N.S.A.S.;

2-VI alla promozione di attività scientifiche e didattiche per la conoscenza di ogni aspetto dell'ambiente montano in particolare dell'Appennino Tosco-Romagnolo-Marchigiano;

2-VII alla promozione di ogni iniziativa idonea alla protezione ed alla valorizzazione dell'ambiente montano.

2-VIII a pubblicare il periodico sezionale denominato "L'ALTIMETRO" della quale è editrice e proprietaria.

Art. 3 - La Sezione non ha scopo di lucro, è indipendente, apolitica e aconfessionale.

Titolo III - SOCI, DIRITTI, DOVERI-

Art. 4 - I Soci della Sezione sono: Benemeriti, Ordinari, Familiari e Giovani, secondo quanto stabilisce lo Statuto e il Regolamento Generale del C.A.I.. Non è ammessa alcuna altra categoria di Soci.

Art. 5 - Chiunque intenda divenire Socio deve presentare domanda al Consiglio Direttivo.

La domanda di ammissione dovrà essere controfirmata da almeno un Socio presentatore.

Per i minori, la domanda deve essere firmata anche da chi esercita la potestà.

Il Consiglio Direttivo decide sull'ammissione con giudizio insindacabile.

Il Socio, con l'ammissione, si impegna ad osservare lo Statuto, il Regolamento Generale del C.A.I., lo Statuto della Sezione di cui riceve una copia all'atto dell'iscrizione, nonché le delibere dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo.

Art. 6 - I Soci sono tenuti a versare alla Sezione:

6-I-la quota di ammissione;

6-II-la quota associativa annuale;

6-III-il contributo ordinario annuale per le pubblicazioni sociali e per le coperture assicurative;

6-IV-eventuali contributi straordinari destinati a fini istituzionali.

I contributi di cui al comma precedente debbono essere versati entro il 31 Marzo

di ogni anno; dopo tale data potrà essere addebitata al Socio la spesa per l'esazione. Il Socio non in regola con i versamenti non può partecipare alla vita della Sezione, nè usufruire dei servizi sociali.

Art. 7 - I diritti dei Soci sono quelli stabiliti dallo Statuto e dal Regolamento Generale del C.A.I.

Art. 8 - La qualità di Socio si perde per morte o per estinzione dell'Ente benemerito, per dimissioni, per morosità o per radiazione deliberata dal Consiglio Direttivo.

Art. 9 - Il Socio è considerato moroso se non rinnova la propria adesione versando la quota associativa annuale entro il 31 Marzo di ciascun anno sociale; l'accertamento della morosità è di competenza del Consiglio Direttivo della Sezione; non si può riacquistare la qualifica di Socio, mantenendo l'anzianità di adesione, se non previo pagamento alla Sezione alla quale si era iscritti delle quote associative annuali arretrate. Il Socio di cui sia stata accertata la morosità perde tutti i diritti spettanti ai Soci.

Art. 10 - La richiesta di trasferimento da una Sezione ad un'altra deve essere comunicata immediatamente alla Sezione di provenienza dalla Sezione presso la quale il Socio intende iscriversi. Il trasferimento ha effetto dalla data della comunicazione.

Art. 11 - Non è ammessa la distribuzione ai Soci, anche parziale ed in qualunque forma, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi o riserve o quote del patrimonio della Sezione.

Art. 12 - Il Socio può dimettersi dal Club Alpino Italiano in qualsiasi momento;

le dimissioni devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo della Sezione, sono irrevocabili ed hanno effetto immediato, senza restituzione dei ratei della quota sociale versata.

Art. 13 - Il Consiglio Direttivo può adottare, nei confronti del Socio che tenga contegno contrastante con i principi informatori della Sezione o con le regole della corretta ed educata convivenza, i provvedimenti dell'ammonizione o della sospensione dalle attività sociali per un periodo massimo di un anno; nei casi più gravi può essere deliberata la radiazione. Contro i provvedimenti disciplinari, il Socio può presentare ricorso a norma del Regolamento Disciplinare del C.A.I.

Titolo IV - ORGANI DELLA SEZIONE-

Art. 14 - Sono organi della Sezione:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Tesoriere;
- il Segretario;
- il Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 15 - Tutte le cariche sociali sono a titolo gratuito e non possono essere affidate che a Soci maggiorenni iscritti all'Associazione da almeno due anni compiuti.

15-I La gratuità delle cariche esclude esplicitamente l'attribuzione e l'erogazione al Socio, al coniuge o convivente, ai parenti entro il secondo grado di qualsiasi tipo di compenso, comunque configurato a partire dal momento della sua designazione

a una carica sociale, durante lo svolgimento del relativo mandato, nonché per almeno tre anni dopo la conclusione dello stesso. Lo stesso principio vale nel caso di attribuzione di un incarico.

15-II Le deliberazioni degli organi sezionali sono vincolanti nei confronti dei Soci della Sezione.

Capo I° - ASSEMBLEA

Art. 16 - L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano della Sezione; essa rappresenta tutti i Soci e le sue deliberazioni vincolano anche gli assenti o i dissenzienti.

L'Assemblea:

16-I elegge i Consiglieri, i Revisori dei Conti e gli eventuali Delegati;

16-II approva annualmente il programma della Sezione, la relazione del Presidente ed i Bilanci consuntivo e preventivo;

16-III delibera sull'acquisto, la costituzione di diritti reali e l'alienazione di beni immobili;

16-IV delibera sulle modifiche del seguente Statuto;

16-V determina la quota associativa annuale per la parte eccedente la misura minima fissata dall'Assemblea dei Delegati;

16-VI su proposta del Consiglio Direttivo, nomina il Presidente Onorario e i Soci Benemeriti;

16-VII delibera sullo scioglimento della Sezione, stabilendone le modalità e nominando uno o più liquidatori; e comunque in osservanza a quanto stabilito nell'art.1 commi IV e V;

16-VIII delibera su ogni altra questione contenuta nell'ordine del giorno che le

venga sottoposto dal Consiglio Direttivo o che venga sollevata mediante mozione sottoscritta da almeno il 10% dei Soci aventi diritto al voto.

Art. 17 - L'Assemblea viene convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno, entro il 31 Marzo, per l'approvazione dei bilanci e la nomina delle cariche sociali, può inoltre essere convocata quando il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno.

L'Assemblea deve essere convocata senza indugio quando ne faccia richiesta motivata almeno un decimo dei Soci.

La convocazione avviene mediante avviso esposto nella sede sociale e spedito a tutti i Soci, almeno otto giorni prima della data fissata; nell'avviso devono essere indicati l'ordine del giorno, il luogo e l'ora della convocazione.

Art. 18 - Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti i Soci in regola con il pagamento delle quote sociali; i Soci minori non hanno diritto di voto.

I Soci possono farsi rappresentare in assemblea da altri Soci, esclusi i Consiglieri; ogni Socio non può portare più di una delega.

Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza di almeno la metà degli aventi diritto al voto; tuttavia in seconda convocazione - che potrà tenersi a non meno di 24 ore di distanza dalla prima - l'Assemblea è validamente costituita, qualunque sia il numero dei presenti.

Art. 19 - L'Assemblea nomina un Presidente, un Segretario, e, se necessario tre Scrutatori.

Spetta al Presidente dell'Assemblea di constatare la regolarità delle deleghe ed, in genere, regolare il diritto di

intervenire all'Assemblea.

Art. 20 - Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza di voti.

Tuttavia:

- le deliberazioni concernenti l'acquisto e la vendita di immobili nonchè le modifiche statutarie debbono essere approvate con la maggioranza dei due terzi dei Soci presenti aventi diritto al voto;

- la deliberazione dello scioglimento della Sezione deve essere approvata con la maggioranza dei tre quarti di tutti gli aventi diritto al voto.

Art. 21 - Le deliberazioni concernenti l'alienazione o la costituzione di vincoli reali su rifugi o altre opere alpine e le modifiche statutarie non acquisteranno efficacia se non dopo l'approvazione da parte del Comitato Centrale di Indirizzo e di Controllo del C.A.I., a norma dello Statuto del C.A.I.

Art. 22 - L'Assemblea si svolge secondo le modalità stabilite da apposito Regolamento approvato dall'Assemblea stessa.

22-I Le elezioni e le designazioni sono effettuate con voto libero e segreto.

Il voto per la designazione e per l'elezione alle cariche sociali è libero, in quanto l'elettore ha diritto di esprimere il proprio voto a favore di qualsiasi Socio eleggibile, anche se non indicato ufficialmente come candidato alla carica, ed è segreto, in quanto l'elettore ha diritto di esprimere la propria volontà esclusivamente su scheda segreta.

E' escluso pertanto dal procedimento di designazione o di elezione ogni altro tipo di votazione, inclusa quella per acclamazione.

Capo II° - CONSIGLIO DIRETTIVO -

Art. 23 - Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo della Sezione; esso si compone di nove membri, eletti dall'Assemblea tra i Soci. Il Socio può esprimere fino a sei preferenze.

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti; il Consiglio elegge altresì un Vice Presidente un Segretario e un Tesoriere.

23-I Gli eletti nelle cariche sociali durano in carica non più di tre anni. Essi sono rieleggibili anche più volte di seguito. Fa eccezione il Presidente della Sezione che può essere rieletto una prima volta e lo può essere ancora dopo almeno un anno di interruzione.

Art. 24 - Al Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Sezione, salve le limitazioni contenute nel presente Statuto o nello Statuto e Regolamento Generale del C.A.I.

In particolare esso:

24-I propone all'Assemblea il programma annuale di attività della Sezione e prende tutte le decisioni necessarie per adempierlo;

24-II convoca l'Assemblea;

24-III redige annualmente il Bilancio consuntivo e preventivo;

24-IV delibera i provvedimenti disciplinari nei confronti dei Soci;

24-V delibera sulle domande d'associazione di nuovi Soci;

24-VI prepone incaricati o commissioni allo svolgimento di determinate attività sociali;

24-VII delibera la costituzione o lo scioglimento di Sottosezioni e Gruppi;

24-VIII propone modifiche allo Statuto Sezionale.

Art. 25 - Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno ogni due mesi, su convocazione del Presidente; la riunione deve essere convocata senza indugio quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei Consiglieri.

Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza dei Consiglieri. Le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.

Art. 26 - Al Consigliere che, per qualsiasi causa, venga a mancare nel corso del triennio, subentra il primo dei non eletti.

Il Consigliere che, senza giustificato motivo, sia assente a due riunioni consecutive del Consiglio è considerato dimissionario.

Capo III° - PRESIDENTE-

Art. 27 - Il candidato alla carica di Presidente della Sezione al momento della elezione deve aver maturato esperienza almeno triennale negli organi centrali o negli organi delle strutture periferiche o deve avere anzianità di iscrizione alla Sezione non inferiore a due anni sociali completi.

27-I Il Presidente convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo, ha la rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi e la firma sociale.

27-II Il Presidente, in caso di urgenza, può prendere i provvedimenti che sarebbero di competenza del Consiglio Direttivo, salvo sottoporli alla ratifica di questo organo nella sua prima riunione.

Art. 28 - PRESIDENTE ONORARIO -

Il Socio che vanti adeguata anzianità di appartenenza al Club Alpino Italiano, che sia di specchiata dirittura morale personale e si sia distinto per meriti particolari di benemeranza nei confronti della Sezione, può su proposta del

Consiglio Direttivo, essere nominato Presidente Onorario dall'Assemblea dei soci.

Il Presidente Onorario può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo, dove ha diritto di prendere la parola, senza diritto di voto.

La Sezione provvederà vita natural durante, al rinnovo annuale gratuito della tessera di appartenenza al C.A.I. del Socio nominato Presidente Onorario.

La carica di Presidente Onorario è esclusiva e incompatibile con qualsiasi altra carica nella Sezione.

Art. 29 - Il Vice Presidente sostituisce il Presidente, con gli stessi poteri, in caso di sua assenza o impedimento.

Capo IV° - SEGRETARIO E TESORIERE-

Art. 30 - Il Segretario sovrintende alla trascrizione dei verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo, che potranno essere compilati anche da persona non facente parte del Consiglio Direttivo; i verbali dovranno essere ratificati dal Consiglio Direttivo, di norma nella riunione successiva.

Il Segretario dà attuazione alle deliberazioni di questo organo e sovrintende ai servizi amministrativi della Sezione.

Art. 31 - Il Tesoriere ha la responsabilità della custodia dei fondi della Sezione e ne tiene la contabilità.

Il Tesoriere può firmare i mandati di pagamento anche con firma disgiunta dal Presidente.

Capo V° - REVISORI DEI CONTI-

Art. 32 - Il Collegio dei Revisori dei Conti si compone di tre membri, nominati dall'Assemblea per un triennio.

Esso elegge nel suo seno un Presidente.

Art. 33 - Il Collegio dei Revisori dei Conti è l'organo di controllo della contabilità sociale.

Esso si riunisce almeno una volta ogni tre mesi: alle sue riunioni si applicano le norme procedurali stabilite per il Consiglio Direttivo.

I Revisori dei Conti hanno diritto di assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo e possono far inserire a verbale le proprie osservazioni; hanno anche diritto di ottenere dal Consiglio Direttivo notizie sull'andamento delle operazioni sociali e di procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.

TITOLO V - PATRIMONIO - ESERCIZI SOCIALI - BILANCIO -

Art. 34 - Il patrimonio sociale è costituito:

- dai beni mobili ed immobili della Sezione;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- da qualsiasi altra somma che venga erogata a favore della Sezione, per il raggiungimento dei suoi scopi statutari.

Art. 35 - Le entrate sociali sono costituite:

- dalle quote di ammissione;
- dalle quote associative annuali di spettanza della Sezione.

Art. 36 - I fondi liquidi della Sezione devono essere depositati in un libretto di risparmio intestato alla Sezione stessa, presso un istituto di credito, oppure in un conto corrente bancario, ovvero nel modo più vantaggioso e più facilmente gestibile per la Sezione. La decisione in merito è di pertinenza del Consiglio

Direttivo.

I mandati di pagamento possono essere firmati dal Presidente o dal Tesoriere anche disgiuntamente.

Art. 37 - L'anno sociale decorre dal 1° Gennaio al 31 Dicembre.

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 Dicembre di ogni anno.

Alla chiusura di ogni esercizio, il Consiglio Direttivo redige il Bilancio, che va presentato all'Assemblea Ordinaria per l'approvazione.

TITOLO VI - SOTTOSEZIONI E GRUPPI -

ART. 38 - La Sezione può, a norma dello Statuto e del Regolamento Generale del C.A.I., costituire una o più Sottosezioni su domanda scritta di almeno cinquanta Soci Ordinari non Familiari.

Può costituire nel proprio seno Gruppi organizzati da Soci che intendano sviluppare, in particolare, una delle attività statutarie della Sezione o comunque una attività compatibile con i fini della Sezione stessa.

La costituzione delle Sottosezioni e/o dei Gruppi deve essere deliberata dal Consiglio Direttivo della Sezione.

La deliberazione della costituzione delle Sottosezioni deve essere sottoposta all'approvazione del C.A.I. Gruppo Emilia Romagna.

Le Sottosezioni fanno parte integrante della Sezione, anche agli effetti del computo dei Delegati all'Assemblea Nazionale dei Delegati, devono osservare le disposizioni dello Statuto, del Regolamento Generale del C.A.I., del C.A.I. Gruppo Emilia Romagna.

Possano darsi un proprio Regolamento che deve essere approvato preventivamente dal Consiglio Direttivo della Sezione.

Art. 39 - Le Sottosezioni possono essere autorizzate ad amministrare in modo autonomo il proprio patrimonio ma devono comunicare annualmente alla Sezione il proprio bilancio.

In tale caso, una parte della quota, in misura annualmente concordata, deve essere versata alla Sezione.

Art. 40 - L'Assemblea dei Soci della Sottosezione deve essere convocata almeno due volte all'anno, entro il 30 Novembre ed entro il 31 Marzo con preavviso al Consiglio Direttivo della Sezione, il quale delega ad intervenire propri rappresentanti.

L'Assemblea elegge la Direzione, che è presieduta da un Reggente e da quattro Consiglieri i cui nomi vengono comunicati alla Sezione. La Direzione dura in carica tre anni.

Il Reggente partecipa, dietro invito, alle riunioni del Consiglio Direttivo della Sezione.

Art. 41 -Una Sottosezione può essere sciolta per deliberazione dell'Assemblea dei propri Soci o del Consiglio Direttivo della Sezione. In quest'ultimo caso è ammesso ricorso secondo le modalità stabilite del Regolamento Generale del C.A.I.

La liquidazione della Sottosezione deve farsi in base a quanto stabilito nello Statuto del C.A.I. e in base alle modalità prescritte dal Regolamento Generale del C.A.I.

In caso di scioglimento, le attività patrimoniali nette, risultanti dalla

liquidazione, restano immediatamente acquisite al patrimonio della Sezione.

TITOLO VII - CLAUSOLA COMPROMISSORIA -

Art. 42 - La giustizia interna al Club Alpino Italiano è amministrata su due gradi di giudizio: il primo a livello regionale, il secondo a livello centrale. Il Collegio Regionale o Interregionale dei Probiviri è l'organo giudicante di primo grado, il Collegio Nazionale dei Probiviri è l'organo giudicante di secondo grado. Le controversie che dovessero insorgere tra i Soci o fra i Soci ed organi periferici, relative alla vita Sociale, non potranno essere deferite all'autorità giudiziaria, nè al parere o all'arbitrato di persone o enti estranei al sodalizio, senza che prima vengano aditi gli organi competenti a giudicare, secondo le norme procedurali stabilite dallo Statuto, da Regolamento Generale del C.A.I. e dal Regolamento Disciplinare, e non si sia esaurito nei suoi possibili gradi l'intero iter della controversia relativa.

Art. 43 - Contro le deliberazioni degli organi sezionali che si ritengono in violazione del presente Statuto o dell'Ordinamento del C.A.I., è data possibilità di ricorso in base a quanto stabilito dallo Statuto, dal Regolamento Generale e dal Regolamento Disciplinare del C.A.I.

TITOLO VIII - DISPOSIZIONI FINALI -

Art. 44 - Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto, si applicano lo Statuto, il Regolamento Generale del C.A.I., le Norme del Codice Civile.

Art. 45 - Qual'ora venga modificato lo Statuto e/o il Regolamento Generale del C.A.I. e queste modifiche siano da inserire nello Statuto Sezionale, il Consiglio Direttivo provvederà a convocare l'Assemblea dei Soci che delibererà sulle proposte

di modifica con le maggioranze previste dall'art. 20.

Art. 46 Il presente Statuto entrerà in vigore dopo che sarà stato approvato dai competenti organi centrali del C.A.I.

Abbreviazioni usate nello Statuto

C.A.I.: Club Alpino Italiano

CDR: Comitato Direttivo Regionale

GR: Gruppo Regionale

CD: Consiglio Direttivo della Sezione

AD: Assemblea Nazionale dei Delegati

C.N.S.A.S.: Corpo Nazionale Soccorso Alpino Speleologico.

Il presente Statuto del Club Alpino Italiano - Sezione di Rimini Vladimiro Volpones con sigla C.A.I. - Sezione di Rimini è stato approvato dall'Assemblea Ordinaria dei Soci del 15 Dicembre 2011.